



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Differenze retributive agente De Gregorio Giuseppe.

L'anno duemilauno, il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI (a.g.)

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO (a.g.)

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE riferisce:

La Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, con nota pervenuta in data 05/02/2001, ha convocato l'Azienda, affinché venisse esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., dinanzi alla Commissione di Conciliazione su istanza del dipendente De Gregorio Giuseppe.

Il suddetto dipendente, operaio qualificato, liv. 6°, ha richiesto il pagamento delle differenze retributive tra il proprio livello di inquadramento ed il superiore 5° livello di operaio tecnico.

La richiesta trova fondamento in un giudizio, conclusosi con dispositivo di sentenza emesso in data 16/11/2000, con il quale il Giudice del Lavoro ha riconosciuto il diritto del De Gregorio a percepire il trattamento economico quale operaio tecnico, 5° liv., per il periodo 1° febbraio 1990 – 21 giugno 1995, rigettando la domanda relativa all'inquadramento nella qualifica superiore.

Dalle risultanze processuali è emerso che il De Gregorio ha svolto mansioni di grado superiore rispetto alla qualifica di appartenenza almeno fino al 1996 (epoca cui si riferiscono le deposizioni testimoniali).

Ho richiesto informazioni ai diretti superiori del De Gregorio, i quali, con nota prot. n° 4256 del 28/03/2001, hanno confermato che il dipendente de quo per il periodo giugno 1995/luglio 2000 ha continuato ad espletare, di fatto, mansioni di operaio tecnico.

Si precisa inoltre che, con ordine di servizio n° 10/2000, furono attribuite al De Gregorio, con decorrenza 01/07/2000, le mansioni di "Operaio tecnico, 5° liv".

Al fine di evitare l'insorgere di un nuovo giudizio, propongo di offrire al dipendente, dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, ove l'Azienda è stata convocata per il prossimo 6 aprile, il pagamento delle differenze retributive tra il 6° liv., operaio qualificato, ed il 5° liv., operaio tecnico, relativamente al periodo 5 febbraio 1996 – 30 giugno 2000, con trattamento normativo relativo al 6° livello contrattuale, rinuncia al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria ed integrale compensazione delle spese legali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

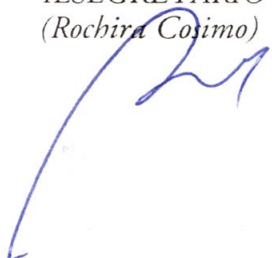
- Udita la relazione del Presidente;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- di autorizzare il Presidente a transigere, dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, la controversia con il dipendente De Gregorio Giuseppe alle seguenti condizioni:
 - a) pagamento delle differenze retributive tra il 6° liv., operaio qualificato, ed il 5° liv., operaio tecnico, per il periodo 5 febbraio 1996 – 30 giugno 2000, con trattamento normativo relativo al 6° liv. contrattuale;
 - b) rinuncia del dipendente al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria;

- c) integrale compensazione delle spese legali;
- di porre la relativa spesa, che sarà determinata dagli uffici aziendali, a carico del bilancio di previsione economico dell'anno 2001.

IL SEGRETARIO
(Rochira Cosimo)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping initial 'R' followed by a smaller, more complex flourish.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

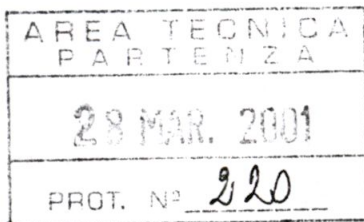
A handwritten signature in black ink, featuring a long, horizontal, slightly wavy line that ends in a small, sharp hook.

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Tecnica

Taranto, li 28 MAR. 2001

Prot. n. _____



c.a. sig. PRESIDENTE
Enzo Manco

p.c. Dirigente Tecnico
p.c. Capo Area Legale

SEDE

Oggetto: Richiesta informative.

In riscontro alla Vs. nota Prot. 970/01 del 27-03-01, si conferma - anche sulla scorta delle dichiarazioni del Capo Impianto e del Capo Tecnico interessato - che l'operaio De Gregorio Giuseppe, per il periodo giugno 1995 - luglio 2000, ha continuato ad espletare di fatto mansioni di operaio tecnico.

Distinti Saluti

Il Capo Tecnico di Deposito
Cometa Cosimo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Cometa'.

Il Capo Impianto
ing. Cosimo Cigliese

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Cigliese'.

Il Capo Area Tecnica
Ing. Pietro Rizzo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Rizzo'.

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 27/03/2001

Egr. Sig.
Presidente
SEDE

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4151
27 MAR 2001	
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Cod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Oggetto: De Gregorio Giuseppe: richiesta differenze retributive

Con dispositivo di sentenza emesso in data 16/11/2000, il Giudice del Lavoro di Taranto, Dr. Saverio Sodo, accogliendo parzialmente la domanda proposta da De Gregorio Giuseppe nei confronti dell'AMAT, con ricorso depositato in data 21/06/1995, condannava l'AMAT a corrispondere al ricorrente, a far data dal quinquennio antecedente all'inoltro del ricorso gerarchico (presentato il 30/01/1995) e fino al momento del deposito del ricorso giurisdizionale (21/06/1995), le differenze retributive tra il livello di inquadramento (6°) ed il livello superiore (5°), aumentate di interessi legali e rivalutazione monetaria relativamente a quelle maturate sino al 31/12/1994, di interessi legali o rivalutazione monetaria, ex art. 22, comma 36, Legge n° 724/1994, relativamente a quelle maturate nel periodo 1° gennaio 1995 - 21 giugno 1995.

Con il ricorso in oggetto, infatti, il De Gregorio, operaio qualificato, liv. 6°, assumendo di aver sempre svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, mansioni inquadrabili nel profilo professionale dell'operaio tecnico, liv. 5°, aveva chiesto che il Giudice adito riconoscesse il proprio diritto ad essere inquadrato nella suddetta qualifica di operaio tecnico, liv. 5° a far data dall'aprile 1986 e, in via subordinata, che gli fosse riconosciuto il trattamento economico spettante per le mansioni superiori svolte per il periodo non coperto da prescrizione.

L'Azienda, rappresentata e difesa dalla sottoscritta, nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda, rilevando che il ricorrente non aveva diritto all'inquadramento nella qualifica superiore né in applicazione dell'Accordo Nazionale 13/05/1987, né, tantomeno, in applicazione dell'art. 18 del Regolamento, all'"A", al R.D. n°148/1931.

Contestava, altresì, che il De Gregorio avesse svolto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza.

Il Giudice ammetteva la prova testimoniale, richiesta dal ricorrente.

I testimoni escussi (in particolare vedasi le deposizioni di Fortiguerra Silvestro, che dichiara di aver avuto la responsabilità della squadra in cui opera il De Gregorio dal febbraio 1995 fino al marzo

1996, ed Andrioli Francesco), hanno confermato che il De Gregorio : "In assoluta autonomia tecnica: a) effettua le prove su strada degli autobus che presentano anomalie di funzionamento, ne individua i guasti e provvede alle necessarie riparazioni; b) esegue i lavori di manutenzione straordinaria (es. revisione parziale dei motori, sostituzione delle balestre etc.); c) esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture e delle macchine operatrici (muletto, Zephir); d) opera, di conseguenza, con macchine utensili complesse"; le suddette circostanze erano state indicate al punto n° 4 della premessa del ricorso introduttivo del giudizio e sulle stesse era stata articolata la prova testimoniale.

Andrioli Francesco, inoltre, dichiara testualmente: "Prelevavano l'automezzo il De Gregorio o il Quintano o il Greco, si rendevano conto del guasto o dei guasti e giunti in officina provvedevano a ripararli. Queste riparazioni le eseguivano in autonomia".

Andrioli dichiara di aver lavorato con il De Gregorio sino al 1996.

Schiavone Cosimo (capo operaio del De Gregorio a partire dal 1993 e collocato in quiescenza in data 31/08/1995) ha affermato: "E' vero che il De Gregorio in assoluta autonomia tecnica individuava attraverso prove su strada i guasti degli automezzi e provvedeva a ripararli. E' vero che eseguiva i lavori di manutenzione straordinaria, quale la revisione parziale dei motori, la sostituzione delle balestre, delle testate. E' vero che eseguiva i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture e delle macchine operatrici".

Per correttezza di esposizione, occorre rilevare, tuttavia, che lo Schiavone, assumendo di aver avuto le mansioni di capo operaio per anzianità, provenendo dalla qualifica di bigliettaio, ha anche dichiarato: "Ero poco pratico dei lavori di officina".

In sede di discussione della causa ho rilevato la scarsa attendibilità della testimonianza dello Schiavone.

Ala luce delle risultanze processuali, il Giudice ha ritenuto sussistere il diritto del De Gregorio ad ottenere il trattamento economico relativo alla qualifica di operaio tecnico, liv. 5°: la sentenza non è stata, a tutt'oggi, depositata, pertanto non se ne conoscono le motivazioni.

E' chiaro, comunque, che decisive per una simile pronuncia di accoglimento parziale della domanda siano state le deposizioni testimoniali testé esaminate.

In esecuzione del dispositivo di sentenza, l'Azienda ha provveduto ad erogare al De Gregorio le differenze retributive per il periodo febbraio 1990 - giugno 1995.

Sta di fatto che in data 5 febbraio 2001 è pervenuta all'Azienda, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro una convocazione per

l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c della controversia di lavoro promossa dal De Gregorio, su richiesta dell'Avv. Domenico Casulli; oggetto della controversia è la richiesta delle differenze retributive (da 6° a 5° livello) a partire dal mese di luglio 1995.

Si precisa, ove necessario, che il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. prelude l'instaurazione del giudizio.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto ha convocato l'AMAT per la riunione del giorno 28 febbraio p.v, successivamente rinviata al 6 aprile 2001.

Alla luce di quanto innanzi esposto, è del tutto evidente che, qualora venisse instaurato un nuovo giudizio al fine di ottenere le differenze retributive per il periodo successivo al gennaio 1995, i dipendenti, già sentiti come testimoni, dovrebbero confermare quanto già dichiarato, almeno per il periodo individuato nella precedente prova testimoniale.

Dagli atti processuali non si evince nulla per quanto riguarda il periodo successivo all'anno 1996 (periodo fino al quale si riferiscono le testimonianze di Fortiguerra ed Andrioli): sarebbe, pertanto, opportuno assumere informazioni in merito alle effettive mansioni svolte dal De Gregorio, nel periodo successivo all'anno 1996, dai diretti superiori dello stesso.

Vi è da aggiungere, inoltre, che, con ordine di servizio n°10/2000 del 22/06/2000 al De Gregorio sono state attribuite, con decorrenza 01/07/2000, le mansioni di "Operaio tecnico, 5° liv": tale circostanza rappresenta, senza ombra di dubbio, un implicito riconoscimento della capacità lavorativa del dipendente.

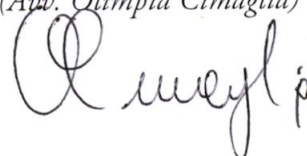
Alla luce di quanto innanzi esposto, pertanto, ritengo che sarebbe opportuno transigere l'insorgenda controversia alle seguenti condizioni:

- pagamento delle differenze retributive tra il livello di inquadramento del De Gregorio (operaio qualificato, liv. 6°) ed il 5° livello operaio tecnico, a decorrere dal 05/02/1996 fino al 30/06/2000;
- rinuncia al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- compensazione delle spese legali.

Per le valutazioni di competenza, Le allego copia dei verbali di causa relativi alle deposizioni testimoniali.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



l'art. 25 del n. 1 di legge, la
 vanti al giudice del lavoro dove il
 fisco, sono compresi il numero
 annuo del mio procedimento, e il
 con l'immagine del l'Atto. Il proce-
 dimento della fase istruttoria che siano
 sentiti; non vedete per l'ordine
 della

Al D. R.

di legge in conformità. Autodiretti
 di 1° serie, dopo il perfezionamento di
 n. D. R. 1° serie e in chiamato
 Paronzi Antonio, nato a Taranto Paronzi, A.
 il 9/12/1948, in residenza alla via
 Fogliarino 5, indifferente. Lavoro
 alle dipendenze dell'Atto con la
 qualifica di capitano. Attualmente
 riveste la carica, da un anno, di
 capo ufficio tecnico, D. R. Ho non
 sono mai stato il diritto superiore
 di te preposto, ma lo conosco e so
 che sarebbe un fatto di svolgere
 in autonomia i lavori che sono
 stati fatti D. R. e decisi con i comi
 importanti al n. 4 della via della

del riccio. D.R: come ufficio, comunque
possa dire che i lavori vengono affidati
al capo operaio, nel caso di specie di mi
Donatelli Francesco. Se manca il capo
operaio vengono affidati alla squadra,
composta dall'intero di Gregorio, ~~di~~
Assistente Bruno e Giuseppe; capo
operaio i fratelli. Prima di arrivare
l'attuale riccio fanno le operazioni
dell'ufficio in cui operava prima e que
sta una non avrebbe contato diretti, per
la squadra affidate ad alla
azione fatti capo di fronte interessi
D.R: Per quanto a mia conoscenza la
squadra di cui fa parte il Gregorio
svolge i lavori che sono sotto
la supervisione.

L.C.S.
[Signature]

[Vertical signature]

Viene quindi, richiesto il 2: forte, che
dopo il passaggio di sito D.R: sono
e mi chiamo Fortiguerra Tiberto, ve
to a Taranto il 26/8/1955, in un
dentro in via Gregorio VII, 17. Mediante
mentre. Lavoro alla direzione dell'

AUT con la qualifica di fornaio funzione di capo tecnico. Concorso di Gregorio per il lavoro come un ai mentale dipendente. Confermo che segue i lavori che la I.R. mi elenca e che sono violati al n. (4) delle mansioni del n. 1. Almeno volte vengono fatti violazioni per particolari lavori, altre volte no. I.R.: Non aveva fatto diretti fino a febbraio 1985 con la del 1985 squadra in cui opera il Gregorio. Nel febbraio 85 la responsabilità era ancora la responsabilità fino a marzo 1985, dell'officina subito dopo la cui opera la squadra del Gregorio. Fra le altre squadre che il capo, per Anselmi al quale io facevo riferimento. La mancata intervento direttamente, se ero in condizioni di fornire violazioni nei lavori da svolgere la I.R. - Gregorio e agli altri due, altrimenti questi non che se fatti una o due operazioni la possibilità di diagnosticare, per questo motivo, vent'anni fa Gregorio e gli altri. I.R. non compie e soprattutto quello di avere avuto

larso; perché siamo sempre in attesa
di emergenza con tempo. D.R. In pieno
le aveva tempo e qualche tagli all'ist
ma le istituzioni si avvicinano
degli anni. D.R. Normalmente a 11 anni
: un' esplorazione, gli anni che sono
: per i bambini che servono: normale
unni: un tempo normale a
capo a 11 anni e finì l'anno D.R. E' di
capo a 11 anni che chi si è autorenunciato per il
lavoro straordinario, si mancano tutti
fatti dell'anno. Generalmente
su tutti i bambini io spero. Per un po'
reoli dopo avere visto la forte
terra e la necessità. D.R. Le macchine
non straordinarie come l'auto di auto usate
sempre la Giuliana e la Giuliana e poco:
l'auto l'auto / i presenti d'esperto
Anche, quando non i presenti: la
non tempo e tutti e tutti.

L. C. J.

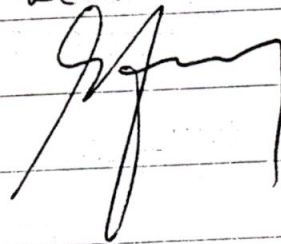
Alberto G. P. P.

A questi punti: problemi delle parti
chiuso che si fosse oltre tutto
e per il futuro delle parti.

Le Pache

elab. att. di quanto sopra, minia la
causa all'udienza del 25/11/90 fu il
prospetto della prova, indicando in
tre i testi da sottoporre alla stessa
udienza.

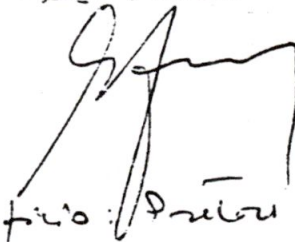
Le Pache



Il Padre

elab. att. di quanto sopra, minia la
causa all'udienza del 25/11/75 fu il
prospetto della prova, indicando in
tre i fatti da valutare alla stessa
udienza

Il Padre



fine. nel. 12.11.1978. Ufficio Padre
del. lavoro fatto, in sostanza del del.
Fiduciario trasferito ad altro lavoro. E' fu
fatti il momento ormai. E' del suo pro-
curatore. Fu il fatto i fatti e l'au-
torità. E' anche presente i testi
fichiarati l'ordine. I processi della
fatti l'ordine in via spedita e forse

Il Padre

disporre in conformità. Il testo, dopo aver
[ora] inqueste e su tutto quello che
i a sua conoscenza di fatti d'cause,
D.R. fatto i fichiarati l'ordine l'or-
dine, nato il 3.6.1936 a Torino, in
rispetto alla via Biancamano 3,
contatto l'ora. Nel. l'ordine.

Johnstone O'Meara

I.R. Ho lavorato alle dipendenze dell'
Aeritalia e conosco il te Gregorio perché
sono stato il suo capo per più di due
anni e mezzo, a partire dal 1993. È
vero che il te Gregorio mi avrebbe auto-
nomicamente controllato individuando altre
voci fuori su strada, i guasti degli
autoveicoli e provvedere a ripararli.
È vero che esprimeva i lavori di manuten-
zione straordinaria, quali la revisione
parziale dei motori, la sostituzione delle
valvole, delle Testate. È vero che es-
primeva i lavori di manutenzione ordina-
ria e straordinaria delle autoveicoli e delle
macchine operatrici - I.R. Non so se mi

indicare nomi delle macchine utensili
che te Gregorio utilizzava per eseguire
i lavori, perché io non le usavo, mi
fatti da uomo le macchine di capofila
per anzianità e non ero più pronto
di utilizzare le macchine di cui
sopra. I.R. confermo che inoltrato ai
nomi di capofila, lavoravo anche io
ma faccio riferimento alle neces-
sità dei lavori agli altri operai che era

no del mestiere, come Gregorio. Ho
provenire dalle mansioni di dipintore,
una categoria che era stata soppressa.
L.R. Ho avuto lo stesso livello di An-
drea Francesco, che proveniva dalla ca-
riera di operaio. Ho capito che avevo es-
suto la qualifica di capoturno per
tenere la dipintura, quindi per anni
lavoro. Ho fatto molto dei lavori in
Africa. L.C.L.

Schindler e Corum

U. Pirelli

minia. Le cause dell'uscita dell'11.

5.1989 la dirompente delle forze

U. Pirelli

no del mestiere, come Gregorio. Ho
provenire dalle mansioni di dipendente,
una categoria che era stata soppressa.
L.R. Ho avuto lo stesso livello di An-
drea Francesco, che lavorava nella car-
rica di operaio. Ho capito che avevo esi-
guito la qualifica di caposquadra per
tenere la dipendenza, quindi per anni
l'ho fatto. Ero poco felice dei lavori in
officina, L.C.

Schietto e Corru
Il Direttore

minia le cause dell'ultima dell'11.
5.1989 la è l'insuccesso delle prove

Il Direttore

Successivamente all'udienza del giorno 11
maggio 1988. Ufficio e Font. Come sopra.
È presente il corrente ed il suo procuratore
avv. Domenico Casella. On l'ANAT è presente
l'avv. Eugenio Casella.
Il procuratore delle parti che danno la pro-
ceda alle prove della macchina.

Il Direttore

Il giorno in confronto. Terminato il

testi, che si dichiara pronto a testimoniare e dire tutta la verità che conosca sui fatti di causa. I.R.: Sono, mi chiamo Andriotti Francesco, nato a Roma il 31.5.1938, in residenza in via Toranese 46. Andriotti
Sono dipendente dell'Autos con la qualifica di capo operaio. Conosco da 42 anni i primi tre lavoratori insieme con lui nel reparto motoristi per cinque anni, fino al 1995 e ho visto I.R. confermare le dichiarazioni di cui al punto (4) del ricorso che mi sono state fatte. In effetti, quando bisognava riparare un autobus, nelle varie pulizie di capogruppo, mi davano de grippo o quiniotto o greco, tutti facenti parte del reparto motoristi, di autobus a full van il meno; erano gli unici che potevano farlo perché erano abilitati alla guida in strada. Prelevavano l'autobus di de grippo, o il quiniotto o il greco, e mettevano conto del prelievo o si prelevavano i punti in officina per

vedevano e ripararli. Questi ripara-
dieri le esquivano in autonomia.
Naturalmente oltre ad essere assenti
al fulcro dei lavori autonomi che
restavano fuori strada, ed alla loro
espressione, e di questi lavoratori
in officina provvedendo ai lavori di
cui al punto 4) in autonomia.

L. C. J.

Provero Audet

A questi punti, i procuratori della parte,
chiedono un rinvio per il completamento
delle prove

in aula

inizia al 14.12.1999 per il fu-
rto delle prove

in aula

Adesso del 16-12-1999. Ufficio e gest.
come sopra.

Sono presenti i procuratori della parte,
che chiedono di rinvio all'esame
degli altri testi e chiedono che se
finisce un'udienza per le discussioni.